



# COMUNE DI ASUNI

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Municipio, 1 - CAP 09080 – Tel. 0783.960134 - Fax 0783.960133  
Email: [info@comuneasuni.it](mailto:info@comuneasuni.it) – Pec: [protocollo@pec.comuneasuni.it](mailto:protocollo@pec.comuneasuni.it)

**Ordinanza del Sindaco n.8 del 29.05.2026**

## PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2026

**Prot. n. 2329**

### IL SINDACO

**RILEVATA** la presenza, sia nelle aree pubbliche che in quelle private ricadenti nel Comune di Asuni, di rovi, sterpaglie, e altri materiali potenzialmente infiammabili;

**PRESO ATTO** che tale situazione, oltre a costituire pericolo di innesco incendi, si configura come un ulteriore pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità delle persone, e dell'ambiente, in quanto favorisce il proliferare di ratti e insetti nocivi quali zecche, etc.,

**RITENUTO** opportuno, per arginare i fenomeni suddetti, adottare provvedimenti urgenti a tutela della salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente;

**VISTA** la Deliberazione G.R. n. 5/48 del 29 gennaio 2025,

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 sul potere di ordinanza dei Sindaci;

**VISTA** la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000, n. 353;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge Regionale n°8 del 27 aprile 2016;

**VISTO** il T.U. approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265

**VISTA** la Legge 24/11/1981, n. 689;

**VISTO** il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

### ORDINA

#### **È FATTO OBBLIGO ENTRO IL 01.06.2026**

- 1) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- 2) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- 3) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- 4) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 27, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- 5) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

6) Tutti i cittadini devono provvedere alla estirpazione dell'erba lungo il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta e le facciate dei fabbricati.

7) I proprietari, gli affittuari, i conduttori di giardini, cortili, aie, come pure delle aree adiacenti ai fabbricati, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siti all'interno delle aree urbane, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di pulizia (taglio e smaltimento) da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, compresi quelli vetrosi, nonché ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione, al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.

**Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio (dal 1° giugno al 31 ottobre 2026).**

Nel periodo dal **15 Maggio al 30 Giugno** e dal **15 Settembre al 31 Ottobre** i proprietari ed i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti a fabbricati appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, **solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Ispettorato Forestale competente per territorio**. Nella stessa autorizzazione saranno riportate ulteriori condizioni e prescrizioni specifiche.

### **VIETA**

**Nel periodo compreso tra il 1° Giugno e il 31 Ottobre, considerato periodo ad “elevato pericolo di incendio boschivo”:**

- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocare l'accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);
- b) smaltire braci;
- c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di braci, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

### **INFORMA**

Che sono previste le seguenti sanzioni:

- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 353/2000 e sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sarà punita a norma dell'articolo dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (venticinque/00) ad €. 500,00 (cinquecento/00) ed il pagamento di una somma pari a € 50,00 (cinquanta/00) quale pagamento in misura ridotta, ex art. 16 della Legge 689/81. all'art. 650 del Codice Penale. Trascorso il termine imposto per la pulizia delle aree, senza che l'obbligato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, procedendo, altresì, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, ad informare l'Autorità Giudiziaria competente;

### **DEMANDA**

Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente e delle Prescrizioni Regionali Antincendi, contenute nell'allegato alla deliberazione n. 5/48 del 29 gennaio 2025.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Asuni e ne sarà data pubblicità attraverso pubblicità fonica e attraverso il sito internet istituzionale del Comune di Asuni.

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde **1515** del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.),

al **115** dei Vigili del Fuoco, al **113** della Polizia di Stato o al **112** dei Carabinieri.

Dalla Casa Comunale, li 29.05.2026

Il Sindaco  
F.to *Ing. Gionata Petza*